


CASO BOC/2 *Il perchè del proscioglimento disposto per il resto degli inquisiti*

"Gli ex assessori non avevano alcuna competenza in materia"

□ L'accusa da cui gli imputati finiti sotto processo dovranno difendersi è una sola: concorso in abuso in atti d'ufficio continuato. Un reato che sarebbe stato commesso per procurare alla Banca OPI e al resto degli inquisiti quello che la magistratura ha definito "un ingiusto vantaggio patrimoniale". Stando alla ricostruzione della vicenda operata dal pubblico ministero dott. Remo Epifani, l'Istituto di credito (la denominazione per esteso è "Banca per la Finanza alle Opere Pubbliche ed alle Infrastrutture SPA") avrebbe ricavato un profitto dalla situazione venutasi a creare poiché a fronte di un prestito obbligazionario di 250 milioni di euro sarebbe divenuto creditore di una somma complessiva di 446.468.984,25 euro garantita dal rilascio di delegazioni di pagamento. Secondo quanto ipotizzato dalla Procura, oltre ad aver fatto ricorso ad atti illegittimi per concludere l'operazione, all'epoca c'era un altro aspetto che non poteva essere trascurato: la mancanza di convenienza economica per l'Ente civico. Che, va ricordato, si è costituito parte civile tramite l'avv. Pasquale Annicchiarico chiedendo un risarcimento danni pari ad un miliardo di euro. Stando alle originarie finalità del progetto, il fiume di danaro prestato da Banca OPI sarebbe do-



vuto servire in parte per l'estinzione di mutui precedentemente contratti dal Comune con la Cassa Depositi e Prestiti, però questo non sarebbe avvenuto se è vero che non si registrò alcuna riduzione del valore finanziario delle passività originate da quegli stessi mutui.

Preso atto delle conclusioni del p.m. e delle argomentazioni del collegio difensivo, il gup ha

ritenuto di rinviare a giudizio otto imputati, ma anche di proscioglierne altri sedici. Aderendo alle ricostruzioni dei fatti operate dai legali degli inquisiti (fra cui gli avvocati Donato Salinari, Adelaide Uva, Michele Rossetti, Vincenzo Monteforte, Sergio Torsella, Ylenia Lucaselli, Nicola Ciaccia, Francesco Nevoli, Anna Claudia Santoro, Nicola Serra), il magistrato ha ritenuto

di non dover procedere oltre nei confronti degli allora componenti del Comitato esecutivo della società capo gruppo San Paolo Imi (non svolsero alcun ruolo nella vicenda) e degli ex assessori comunali chiamati in causa. A tal proposito, va detto che l'architetto Paolo De Nichilo e Giovanni Fabrizio sono stati prosciolti per non aver commesso il fatto (stesso dispositivo per gli esponenti del gruppo San Paolo); mentre il resto degli imputati ha beneficiato del non luogo a procedere perchè il fatto loro ascritto non costituisce reato. Secondo il gup, partecipando a due delibere (una per la proposta al Consiglio comunale dell'emissione del prestito, l'altra per l'estinzione anticipata dei mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti) avrebbero "posto in essere l'elemento oggettivo del reato e cioè la violazione di legge o di regolamento". Mentre, per ciò che concerne la prova dell'elemento psicologico del reato, questa è stata ritenuta carente atteso che, fra gli altri motivi illustrati dal giudice, "gli stessi, essendo adibiti ad altri settori, non avevano alcuna competenza tecnica in tale specifica e alquanto complessa materia, sì da doversi fidare della proposta elaborata dal dirigente di settore (nella fattispecie, Lubelli)."

(E.R.)